



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante "*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*";

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e servizi territoriali*";

VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 3, del predetto decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo, con una dotazione di 86 milioni di euro, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici;

VISTO, altresì, il comma 4 del medesimo articolo 10, del predetto decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede che "*Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, sono definiti le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto*";

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021 con il quale la signora Valentina Vezzali è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con cui è stata conferita la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valentina Vezzali, in materia di sport;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

SU PROPOSTA del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di sport, signora Valentina Vezzali;

DECRETA

Art.1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto individua, ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i criteri di gestione delle risorse del Fondo istituito per le finalità indicate dalla legge, pari ad € 86.000.000,00.

Art.2

(Modalità di accesso al Fondo e di erogazione del contributo)

1. I soggetti che possono accedere al Fondo sono le società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di euro 100 milioni, nonché le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.
2. Il contributo a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. I soggetti di cui al comma 1 presentano la richiesta di erogazione del contributo in modalità telematica ai seguenti organismi sportivi:
 - a) alle società sportive professionistiche, alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali o, secondo le indicazioni da esse fornite, alle Leghe che organizzano i rispettivi campionati;
 - b) alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche, alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli Enti di Promozione Sportiva presso cui sono associate.
4. Le richieste di erogazione del contributo a ristoro di spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID 19 devono essere presentate nei termini di cui al successivo articolo 4.
5. Ciascuno degli organismi sportivi di cui al comma 3 verifica l'esistenza dei requisiti, di cui ai commi 1 e 2, di ammissione delle richieste di contributo ricevute, controlla che le spese siano state sostenute nell'ambito delle misure restrittive introdotte per l'emergenza sanitaria e, secondo quanto previsto dall'articolo 3, predispone un prospetto, sulla base di un modello predisposto dal Dipartimento per lo sport, elencante i dati identificativi dei potenziali beneficiari. Tale prospetto è trasmesso al Dipartimento per lo sport nei termini di cui al successivo articolo 4.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

6. Il Dipartimento per lo sport riceve i prospetti predisposti ai sensi del comma 5 e la documentazione allegata in fase di presentazione delle domande di richiesta del contributo, provvede a determinare l'ammontare dei relativi contributi, tenendo conto del tetto massimo previsto nella tabella 1, che è parte integrante del presente decreto.
7. I contributi per i soggetti di cui al comma 3 verranno ridotti proporzionalmente qualora il loro ammontare complessivo sia superiore, dedotto l'importo complessivo di cui alla tabella allegata, al tetto massimo di spesa indicato del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
8. A seguito della chiusura della procedura indicata ai precedenti commi, in caso di risorse non assegnate, le stesse restano nella disponibilità del Fondo e sono ripartite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica con delega allo sport.

Art.3

(Spese ammissibili)

1. Possono essere oggetto del contributo le spese effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2, sostenute a partire dal 24 ottobre 2020 e fino al 31 agosto 2021.
2. Sono ammissibili al contributo a fondo perduto le spese sostenute per:
 - a) la somministrazione di tamponi, sia antigenici che molecolari, a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti che presentano domanda di accesso al contributo;
 - b) la sanificazione degli ambienti in cui si svolge l'attività del soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo;
 - c) l'acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, colonnine automatiche per gel igienizzante, gel igienizzante, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - f) la somministrazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2;
 - g) i costi del personale sanitario specializzato, che non siano già a carico della finanza pubblica, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

h) gli accertamenti effettuati a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2:

- Visita medica;
- Esame clinico effettuato dal Responsabile Sanitario, specialista in Medicina dello Sport;
- Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione O₂ a riposo, durante e dopo sforzo;
- Ecocardiogramma color doppler;
- ECG a riposo;
- ECG Holter 24hr (inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo);
- Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV);
- Esami ematochimici;
- Radiologia polmonare: TAC per COVID+;
- Nullaosta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID +).

3. Una quota pari ad almeno il 70% del contributo richiesto deve riguardare spese sostenute ai sensi delle lettere a), b), c) e g) di cui al comma 2.

Art.4

(Termini)

1. Le richieste di accesso al beneficio devono essere presentate agli organismi sportivi di cui all'articolo 2, comma 3, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sul sito del Dipartimento per lo sport.
2. Gli organismi sportivi di cui all'articolo 2, comma 3, devono presentare i prospetti di cui all'articolo 2, comma 5, mediante posta elettronica certificata al Dipartimento per lo sport, indirizzo ufficiosport@pec.governo.it entro i successivi 15 giorni.

Art.5

(Controllo e Rendicontazione)

1. Il Dipartimento per lo sport eroga le risorse alle società sportive professionistiche e alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche, previa verifica amministrativa della documentazione ricevuta dagli organismi sportivi relativa alle spese ammissibili di cui all'articolo 3; l'elenco dei giustificativi delle spese sostenute deve essere distinto per le singole tipologie di voci ed accompagnato da copia delle fatture quietanzate o di analoghi documenti contabili.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo in conformità alla normativa vigente.

Roma, 16 SET. 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. G. L.", written in a cursive style.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella di riparto (tabella 1)

<i>Sport</i>	Campionato	Somma assegnata	Organismo sportivo
Calcio	Serie A e B	22.000.000	FIGC
Calcio	Serie C	14.000.000	FIGC
Pallacanestro	Basket Serie A	3.000.000	FIP
Totale professionisti		39.000.000	
Calcio	Lega Nazionale Dilettanti maschile	10.000.000	FIGC
Calcio	Serie A B e C femminile	4.700.000	FIGC
Calcio	Eccellenza maschile e femminile	2.500.000	FIGC
Calcio a 5	Campionati A, A2, B, C/C1 maschile; Campionati A, A2, C/C1 femminile	2.800.000	FIGC
Pallacanestro	Basket Serie A2 e B Maschile	6.500.000	FIP
Pallacanestro	Basket Femminile	950.000	FIP
Pallavolo	Pallavolo Maschile	2.500.000	FIPAV
Pallavolo	Pallavolo Femminile	2.000.000	FIPAV
	Altri sport	15.050.000	Altre Federazioni, EPS e DSA.
Totale dilettanti		47.000.000	
Totale		86.000.000	